

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2010

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e dal mese di agosto 2010 con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO, in particolare, l’art.87, comma 2, lett. g) del provvedimento suddetto che, fra l’altro, ha recepito le disposizioni della legge n.327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

CONSIDERATA la necessità di determinare il costo del lavoro per il settore antincendio, sia per i dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, nonché ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale sia terrestre che marittima; sia per i dipendenti delle imprese che esercitano i servizi integrativi antincendio elencati nell’allegato X del D.M. del Ministero dell’Interno del 10.03.1998 e s.m.i.;

ESAMINATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Guardie ai Fuochi stipulato il 28 luglio 2009 tra l’Associazione Nazionale Imprese e

Cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (A.N.G.a.F.) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e sottoscritto il 30 luglio 2009 dall'UGL;

ESAMINATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore sorveglianza antincendio stipulato il 3 novembre 2009 tra A.N.IS.A.(Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) e CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) e CONFSAL (Vigili del Fuoco Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco);

SENTITE le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopracitati contratti collettivi, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti i citati contratti;

DECRETA

ART.1

Il costo medio orario del lavoro per il settore antincendio, come specificato nelle premesse, è determinato, a livello nazionale, - con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi"- a valere dal mese di gennaio 2010, e -con riferimento al "CCNL per il settore sorveglianza antincendio" - a valere dal mese di agosto 2010-.

Il costo del lavoro è calcolato, per operai e impiegati, in distinte tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro: Sacconi